



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Gallo	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Consigliere (relatore)
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo referendario
dott. Cristian Pettinari	Primo Referendario
dott. Giovanni Guida	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 5 giugno 2018 ha reso la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che ha disposto che i comuni e le province, entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato amministrativo, redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato;

Visto il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 aprile 2013 recante gli schemi tipo di relazione di fine mandato;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 219 del 2013 con la quale, tra le altre, sono state dichiarate non fondate, nei sensi e nei limiti riportati nella relativa motivazione, le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011

FATTO

Il Comune di Malonno (BS) non ha trasmesso alla Sezione, nei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, la relazione di fine mandato. Pertanto, in data 29 maggio 2018, il Magistrato istruttore ha depositato le proprie osservazioni e chiesto al Presidente della Sezione la fissazione di un'adunanza collegiale al fine di discutere, in camera di consiglio, del riferito inadempimento. Con ordinanza del 29 maggio 2018 il Presidente ha convocato il collegio in data 5 giugno 2018, per l'esame in camera di consiglio.

Con nota del 30 maggio 2018, Prot. C.C. 0005735 trasmessa a mezzo ConTe, il Magistrato istruttore comunicava all'ente che l'inadempimento sarebbe stato accertato nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2018.

Con nota del 4 giugno 2018, Prot. C.C. 0005893, il Comune ha precisato di aver *“provveduto ad inviare la Relazione di fine Mandato riferita al periodo di mandato elettorale dal 08.05.2012 al 10.06.2017 dal 08.05.2012 al 10.06.2017, mediante pec prot. n. 1978 del 21.04.2017”*. Nella richiamata nota, poi, il segretario comunale ha specificato che *“Il successivo mandato elettorale, in cui è stato riconfermato il Sindaco uscente Gelmi Stefano, è iniziato in data 11.06.2017 ed è terminato in data 18.12.2017 per dimissioni del Sindaco, a seguito delle quali il Comune di Malonno è stato commissariato. In riferimento a tale periodo di tempo, inferiore a sei mesi, la Relazione di fine mandato non è stata inviata ed è attualmente in fase di completamento”*.

DIRITTO

L'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011 ha prescritto, al fine di garantire il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, che i comuni e le province redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività amministrative espletate. In particolare, il comma 2 del citato art. 4 (come novellato dall'art. 11 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) ha disposto che *“la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del*

sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”.

Il mancato adempimento degli obblighi descritti comporta conseguenze di natura sanzionatoria. Il comma 6 della medesima norma dispone, infatti, che *“in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente”.*

L’esame istruttorio ha fatto emergere, in particolare, il mancato invio, da parte del Sindaco del Comune di Malonno, della relazione di fine mandato, nonché l’omessa pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione.

L’obbligo di redigere e pubblicare la relazione di fine mandato appare funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativo-politica degli enti locali. In tal senso rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (anch’esso presidiato da specifiche sanzioni). La norma di riferimento dispone, infatti, che la relazione di fine mandato mira a realizzare *“il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa”.* Tale premessa appare necessaria per individuare la corretta interpretazione della disciplina ed il significato da attribuire alla redazione e pubblicazione della relazione nei termini ivi previsti. Le scadenze temporali individuate dal legislatore nazionale non appaiono casuali, ma, in funzione del principio di trasparenza sopra esposto, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta e, soprattutto, pubblicata nei termini prescritti, in modo da consentire al cittadino di valutare l’operato dell’amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.

Per tale motivo il legislatore prevede un sistema sanzionatorio omogeneo, sia nel caso di mancata redazione della relazione, sia in quello di mancata pubblicazione. Entrambi producono quale effetto la minore conoscenza, per il cittadino, delle

decisioni adottate nel precedente mandato amministrativo e dei relativi risultati. L'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011 dispone, infatti, che *“in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti”*. Il sindaco, inoltre, è tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

Con nota del 4 giugno 2018, Prot. C.C. 0005893, il Comune ha precisato di aver *“provveduto ad inviare la Relazione di fine Mandato riferita al periodo di mandato elettorale dal 08.05.2012 al 10.06.2017 dal 08.05.2012 al 10.06.2017, mediante pec prot. n. 1978 del 21.04.2017”*. Nella richiamata nota, poi, il segretario comunale ha specificato che *“Il successivo mandato elettorale, in cui è stato riconfermato il Sindaco uscente Gelmi Stefano, è iniziato in data 11.06.2017 ed è terminato in data 18.12.2017 per dimissioni del Sindaco, a seguito delle quali il Comune di Malonno è stato commissariato. In riferimento a tale periodo di tempo, inferiore a sei mesi, la Relazione di fine mandato non è stata inviata ed è attualmente in fase di completamento”*.

Dunque, il caso di specie, è sussumibile nella fattispecie disciplinata dal comma 3 del richiamato art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011, disposizione per l'applicazione della quale sono state fornite specifiche indicazioni dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 15/QMIG del 30 aprile 2015.

La norma in discorso, in realtà, non pone limitazioni di carattere temporale al dovere di predisporre la relazione di fine mandato anche nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale. Ne consegue che, anche se il secondo mandato è durato circa un semestre, il sindaco uscente aveva l'onere di redigere la relazione in discorso.

Ad ogni modo, l'Amministrazione di Malonno in sede di eventuale applicazione dell'esposto sistema sanzionatorio, potrà far riferimento alle circostanze evidenziate nella nota del 4 giugno 2018, ossia che il “mandato” ha avuto la durata di circa un semestre e che il sindaco uscente sta comunque predisponendo l'elaborato.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Lombardia

accerta

- il mancato invio, da parte del Sindaco del Comune di Malonno, della relazione di fine mandato prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, nonché la mancata pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione

dispone

- la trasmissione della presente deliberazione al Sindaco, all'Organo di revisione, al Segretario comunale ed al Responsabile del servizio finanziario del Comune di Malonno;

- la pubblicazione sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Il Magistrato relatore

(dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente

(dott. Simonetta Rosa)

Depositata in segreteria

Il 5 giugno 2018

Il Direttore della segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)